

## Delibera n° 1384

Estratto del processo verbale della seduta del  
**9 agosto 2019**

**oggetto:**

ABROGAZIONE DEL PUNTO N. 51 DELL'ALLEGATO A DELLA DGR 298/2008, PRESTAZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT.

|                             |                        |                 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | <i>Presidente</i>      | <i>assente</i>  |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | <i>Vice Presidente</i> | <i>presente</i> |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | <i>Assessore</i>       | <i>assente</i>  |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | <i>Assessore</i>       | <i>assente</i>  |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | <i>Assessore</i>       | <i>assente</i>  |

**Gianfranco ROSSI**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

## Viste

- la deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2008, n. 298, (Dlgs 502/1992 artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - l.r. 8/2001, art. 5. autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. approvazione definitiva requisiti e procedure. inserimento nei l.e.a. aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni. approvazione definitiva), pubblicata sul BUR n. 9, del 27.2.2008, 1° supplemento ordinario n. 8, con la quale sono stati approvati, in via definitiva, i requisiti e le procedure di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici, nonché delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport, oltre che il fabbisogno di strutture eroganti le medesime prestazioni, ai fini della concessione dell'accreditamento;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2009, n. 1294, (Dgr 298/2008 - dgr 821/2008. autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina dello sport. individuazione di nuovi termini per la presentazione delle domande e specificazione dei requisiti), pubblicata sul BUR n. 26, del 1.7.2009, con la quale sono stati fissati nuovi termini per la presentazione delle domande di autorizzazione ed accreditamento e specificati alcuni contenuti dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, individuati, rispettivamente, negli allegati A e A1, della D.G.R. n. 298/2008

**Preso atto** che l'allegato A alla D.G.R. n. 298/2008, come modificato dalla D.G.R. 1294/2009, ha tra l'altro previsto tra i requisiti organizzativi specifici per l'autorizzazione alla funzione specialistica di medicina dello sport il requisito n. 51 recitante *"vi è evidenza della refertazione dell'ECG da parte di un medico specialista in cardiologia o da un medico inquadrato come cardiologo nelle Aziende sanitarie, ai sensi del D.M. 30.1.1998, del D.M. 31.1.1998 e dell'art. 15, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 8, del D. Lgs. n. 254/2000, e successive modifiche, a corredo della visita clinica effettuata dal medico specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L. n. 1099, del 26.10.1971"*;

**Visto** il decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998, (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), che stabilisce l'equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina dello sport ed in cardiologia, ai fini dell'accesso alla direzione sanitaria ed al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario per la categoria professionale dei medici;

**Visto** il decreto del Ministero della Sanità 31 gennaio 1998, (Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), che stabilisce l'affinità tra le scuole di specializzazione in medicina dello sport ed in cardiologia, ai fini dell'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario per la categoria professionale dei medici;

**Visto** il documento della Conferenza delle regioni e delle Province autonome n.13/075/CR9c/C7 del 24 luglio 2013, (Il nuovo ruolo della Medicina dello sport – rivisitazione dei protocolli di idoneità all'attività sportivoagonistica e non agonistica), ove si afferma che *"il medico specialista in Medicina dello sport è il responsabile della valutazione medico-sportiva compresi l'elettrocardiogramma a riposo e da sforzo"* e che *"il medico specialista in medicina dello sport si potrà avvalere della consulenza di uno specialista della consulenza di uno specialista in cardiologia e di altri specialisti"*, sancendo così come meramente eventuale il ricorso ad altri specialisti;

**Considerato** che da un punto di vista medico-legale, sorretto da consolidata giurisprudenza, i medici individuati dalla norma come "certificatori" sono legittimati a refertare, compreso l'elettrocardiogramma, per le finalità del certificato stesso, ferma restando la possibilità di richiedere una consulenza ad altri specialisti;

**Considerato** inoltre che tra i requisiti di autorizzazione all'erogazione di servizi di medicina dello sport è presente il n. 52 nell'allegato A della D.G.R. n. 298/2008 attestante *"vi è evidenza di protocolli di collaborazione con specialisti (cardiologo, oculista, neurologo, otorinolaringoiatra, fisiatra, ortopedico)"*;

**Ritenuto**, pertanto, di abrogare il requisito di autorizzazione n. 51 nell'allegato A della D.G.R. n. 298/2008, in quanto sufficiente la presenza dei protocolli di collaborazione richiesti dal requisito n. 52 dello stesso allegato;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

- 1.** di abrogare il requisito di autorizzazione n. 51 nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2008, n. 298, (Dlgs 502/1992 artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - Lr 8/2001, art 5. autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. approvazione definitiva requisiti e procedure. inserimento nei l.e.a. aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni. approvazione definitiva);
- 2.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE